



**Associazione Nazionale Tributaristi
L.A.P.E.T.**

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

**VIDEOCONFERENZA
SATELLITARE**
Aggiornamento professionale

**LA LEGGE FINANZIARIA...
DOPO TELEFISCO 2005**

Sede di trasmissione: **BRESCIA**
3 febbraio 2005, ore 9.00 – 13.30

RELATORE: Avv. Flavia Silla

MODERATORE: rag. Gianfranco Costa,
presidente del Centro studi Lapet

*Sarà presente alla videoconferenza
il presidente nazionale Roberto Falcone*

Per gli Associati Lapet
la partecipazione
da diritto al riconoscimento
di credito formativo ai sensi
del regolamento approvato
dal Consiglio direttivo nazionale.

In collaborazione con
ItaliaOggi

**Informazioni per il
collegamento satellitare**

Satellite	Hot Bird 6
Posizione	13° Est
Frequenza	11.137 Mhz
Symbol Rate	27.500
Fec	3/4
Canale SKY	829
Operatore	British Telecom

Per informazioni:
Sede nazionale: Via Tiburtina, 650 - 00159 Roma
Telefono: **06 4385910** ~ Fax: **06 43568737**
Lapet web: **www.iltributarista.it**

Dispensa n. 1

FINANZIARIA 2005

**a cura del Centro Studi
L.A.P.E.T.**

Membro Consulta Nuove Professioni CNEL

Via Tiburtina, 650 - 00159 ROMA - Tel.06/4385910 Fax 06/43568737

*Cod. Fisc. 97136390586/P.IVA 05364641000 Internet:<http://www.iltributarista.it> – e-mail:
info@iltributarista.it*

Indice

ACCERTAMENTO.....	5
OBBLIGHI INFORMATIVI E ANAGRAFE TRIBUTARIA	5
REVISIONE DEL CLASSAMENTO E MICROZONE COMUNALI	6
LA MINIMUM TAX DEGLI IMMOBILI LOCATI	6
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO	8
AGGIORNAMENTO DEL DPR 600/1973	9
NUOVI OBBLIGATI ALL'INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI	10
PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA	10
REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE	13
POTERI DI ACCERTAMENTO ATTRIBUITI AGLI UFFICI	14
ACCERTAMENTI PARZIALI	14
ACCERTAMENTI DA PARAMETRI E STUDI DI SETTORE	15
SANZIONI PENALI PER L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE	16
IMPOSTE INDIRETTE E IRAP	17
ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF	17
ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF, IRAP E ALTRE IMPOSTE REGIONALI	17
COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF DI PROVINCE E COMUNI	17
INTERVENTI SULLE ADDIZIONALI REGIONALI	17
COMPENSI RICONOSCIUTI AI CORI, BANDE E FILODRAMMATICHE	18
ACCONTI D'IMPOSTA IRPEF E IRES	19
NUOVE DEDUZIONI IRAP	19
ALiquOTA IRAP IN AGRICOLTURA	20
MODIFICHE AL TUIR	20
DOPPIA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	23
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI	24
AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE	26
TRANSFRONTALIERI	29
TASSAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA	29
I.V.A.....	30
AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI TARTUFI	30
COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DI MEZZI DI TRASPORTO	30
FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI	31
SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	32
GRANDE DISTRIBUZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI	32
PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI GRUPPI BANCARI	33
OBBLIGHI IVA PER GESTORI DI ACQUA, GAS, ECC... ..	33
APPARECCHI DA GIOCO – VIDEOPOKER	34
IVA SU AUTO E MOTO	34
AGRICOLTURA	34
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	36
PROROGA ACCERTAMENTI ICI	36
ICI PER FABBRICATI "MOBILI"	36
AUMENTO DI BOLLI, CONCESSIONI E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE	36
TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI	37
PRESTAZIONI PUBBLICITARIE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE	37
RISCOSSIONE.....	38

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	38
INTERESSI SULLE SOMME LIQUIDATE – ARTT. 36-bis E 36-ter	38
POTERI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	39
DISCARICO PER INESIGIBILITÀ	39
MODIFICHE ALLA RISCOSSIONE	39
MODIFICHE ALLE GARANZIE	40
RISCOSSIONE CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI	40
PROROGA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI A RUOLO	41
DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL TERZO	41
DIRITTO DEL LAVORO	42
CESSIONE DELLO STIPENDIO	42
INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA	42
FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE	42
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE	43
ACCREDITO CONTRIBUTIONE FIGURATIVA	43
COOPERATIVE	44
COOPERATIVE EDILIZIE	44
TASSAZIONE DELLE COOPERATIVE	44
INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PER COOPERATIVE	45
PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE E ALIQUOTA IVA RIDOTTA	45
DESTINAZIONE DEGLI UTILI PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	45
AGEVOLAZIONI	46
AIUTI ALLE GIOVANI COPPIE	46
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	46
PERSONAL COMPUTER AI GIOVANI	46
PERSONAL COMPUTER PER DOCENTI	47
CONTRIBUTO PER DIGITALE TERRESTRE E BANDA LARGA	47
INVESTIMENTI IN AREE SOTTOUTILIZZATE	48
FONDI COMUNI PER AREE SOTTOUTILIZZATE	48
DISPOSIZIONI PER LA PESCA	49
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE NEL COMMERCIO	49
INDENNIZZO PER CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI	50
ESENZIONE DA IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	50
FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE	51
CREDITO DI IMPOSTA PER EDITORI	51
SISMA DELLA VALLE DEL BELICE	51
SALVAGUARDIA DEI BOSCHI	52
INTERVENTI PER L'AUTOTRASPORTO	52
PROPRIETÀ CONTADINA	52
BONUS PER INVESTIMENTI	53
INTERVENTI VARI	54
CONTRASTO ALL'USO ILLECITO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI	54
DISINCENTIVI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	54
DIVIETO DI RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI	54
AFFISSIONI POLITICHE	55
GIOCO DEL LOTTO	55
CREDITO D'IMPOSTA PER LA PESCA	55
AGEVOLAZIONI SULLE ACCISE	56
SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA	56

CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI	56
ENTRATA IN VIGORE	56

ACCERTAMENTO

Il piatto forte della Legge Finanziaria per il 2005 è dato dalle modifiche alle norme sull'accertamento. Gli interventi si sviluppano su più piani: dall'estensione dei soggetti accertabili, alle previsioni oggettive di accertamento con l'estensione a società finanziarie e fiduciarie della richiedibilità di dati, ad un incremento della banca dati dell'anagrafe tributaria con la previsione, ad esempio, di informazione di codici fiscali delle aziende e dei professionisti incaricati alla realizzazione e progettazione di immobili, ad una importante modifica delle previsioni di utilizzo e di aggiornamento degli studi di settore. Vediamo allora con ordine le previsioni della nuova Legge Finanziaria.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ANAGRAFE TRIBUTARIA ¹

Un primo intervento riguarda l'implemento dei dati che l'Amministrazione Finanziaria intende raccogliere per fronteggiare l'evasione fiscale. Tra i documenti per i quali è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale sono compresi tutti quelli rilasciati dai Comuni, ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia. Infatti, in tutti i casi in cui i Comuni avranno notizia di lavori edili, essi dovranno comunicare telematicamente i dati del soggetto dichiarante, dell'esecutore i lavori e del progettista.

Anche le aziende o società di fornitura e somministrazione di servizi idrici o del gas, in aggiunta a quelli di fornitura di energia elettrica, sono ora tenuti a censire, alla sottoscrizione dei contratti, gli utenti tramite il codice fiscale ed i dati catastali dell'immobile su cui verrà effettuato l'allacciamento. Gli obblighi riguarderanno i contratti stipulati a decorrere dall'1.04.2005; per i contratti già in essere si dovrà provvedere solo in caso di rinnovo o di modificazione. Appositi provvedimenti stabiliranno le modalità operative.

Le comunicazioni dei dati avverranno esclusivamente in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.

Sempre per finalità di contrasto all'evasione, le banche, le Poste Italiane S.p.A., gli intermediari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, ed ogni altro operatore finanziario, vedono l'estensione dell'obbligo di rilevare e di tenere in evidenza i dati, compreso il codice fiscale,

¹ La disposizione è contenuta nei commi da 332 a 334

dei soggetti che intrattengono con loro qualsiasi rapporto, anche estemporaneo e, conseguentemente, non solo quando il cliente ha rapporti di conto corrente o di deposito, ma anche nel caso i clienti effettuino qualsiasi operazione di natura finanziaria estemporanea.

REVISIONE DEL CLASSAMENTO E MICROZONE COMUNALI²

Ai Comuni è data la facoltà di richiedere agli uffici dell'Agenzia del Territorio la revisione delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata qualora rilevino un significativo scostamento tra il "valore medio di mercato" (DPR 138/1998) ed il "valore medio catastale ai fini ICI", rispetto all'analogo rapporto conteggiato in relazione all'insieme delle microzone comunali.

Inoltre, nel caso in cui i Comuni riscontrino la presenza di immobili non dichiarati in Catasto o dichiarati con una situazione difforme rispetto a quella effettivamente esistente, dovuta magari a variazioni edilizie intervenute, possono richiedere ai titolari di provvedere all'aggiornamento, indicando, ove possibile, la data di decorrenza dell'iscrizione o della modifica. Qualora non riscontrassero l'intervento del titolare, trascorsi 90 giorni dalla notifica della richiesta, provvedono in automatico gli uffici dell'Agenzia del Territorio. Ai fini fiscali, le variazioni producono effetti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo alla data indicata nella richiesta, se presente, oppure dal 1° gennaio dell'anno di notifica. In tal caso sono comminate le sanzioni che vanno da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00 per la mancata iscrizione o revisione in Catasto degli immobili.

LA MINIMUM TAX DEGLI IMMOBILI LOCATI³

Con due disposizioni speculari la Finanziaria ha messo mano agli accertamento sia in tema di imposta di registro sia per quanto attiene i redditi da fabbricati concessi in locazione. È prima di tutto necessario precisare che questa previsione normativa non

² La disposizione è contenuta nei commi da 335 a 339

³ La disposizione è contenuta nei commi 341-343 e 346

impone di dichiarare un valore minimo, ma ha lo stesso significato della disposizione contenuta nella L. 154/88 in tema di valutazione catastale dei fabbricati.

Ai fini dell'imposta di registro, le disposizioni stabiliscono che non si dà luogo ad accertamento per l'imposta complementare di registro, dovuta sui contratti di locazione di immobili iscritti in Catasto, quando il canone dichiarato sia almeno pari ai 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, c. 4 del DPR 131/86. Vediamo di chiarire con un esempio:

Categoria catastale:	A2
Rendita catastale:	€ 1.000,00
Valore catastale:	€ 126.000,00 (€ 1.000,00 x 5% x 120)
Canone minimo:	€ 12.600,00 annui

Allo stesso modo, ai fini delle imposte sui redditi, non vi sarà un accertamento quando, in relazione ad immobili locati, sia dichiarato il maggiore tra canone di locazione, abbattuto del 15%, e il 10% del valore dell'immobile determinato con le medesime modalità più sopra descritte. Continuando con i dati dell'esempio precedente:

canone minimo catastalizzato: € 12.500,00

1° caso:

canone annuo concordato fra le parti: € 15.000,00

deduzione forfetaria per spese 15%: € 2.250,00

canone imponibile IRPEF: € 12.750,00

2° caso:

canone annuo concordato fra le parti: € 13.500,00

deduzione forfetaria per spese 15%: € 2.025,00

canone imponibile IRPEF: € 11.475,00

Nel primo caso non vi sarà accertamento, mentre nel secondo caso il contribuente potrà essere accertato.

Inoltre, in caso di omessa registrazione del contratto di affitto, si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del reddito determinato con le modalità catastali sopra descritte anche per i 4 periodi di imposta precedenti a quello di accertamento.

Questa disposizione troverà ancor più applicazione quando l'Amministrazione Finanziaria doppiierà i codici fiscali abbinati alle utenze di acqua, luce e gas, con i dati catastali e le risultanze delle dichiarazioni fiscali.

Quanto sopra descritto, sia con riferimento all'imposta di registro che alle imposte sui redditi, non trovano applicazione in relazione agli immobili ad uso abitativo locati a canone convenzionato sulla base di accordi locali o nazionali, così descritti nell'art. 2, comma 3 e nell'art. 4, commi 2 e 3 della L. 431/98.

Infine, per concludere le novità in materia di locazioni, il legislatore ha previsto che i contratti di locazione o di costituzione di diritti reali di godimento sono nulli se, pur ricorrendone i presupposti, non sono stati registrati.

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO ⁴

In presenza di trasferimento della proprietà o del godimento, sia oneroso che gratuito, di un immobile sorge l'obbligo per il proprietario/cedente di inviare una apposita comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza (Questura o nei comuni ove non c'è, al Sindaco). La comunicazione di "cessione di fabbricato", di cui all'art. 12 del D.L. 21.03.1978, n. 59, a seguito delle previsioni della Finanziaria, dovrà essere spedito in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati o degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà ad inoltrarlo al Ministero dell'Interno.

Si ricorda che l'obbligo, in caso di locazione, ai sensi dell'art. 12 sopra citato, ricorre quando la cessione ha una durata superiore ad un mese e deve essere adempiuto nelle 48 ore successive alla consegna dell'immobile.

La previsione telematica, comunque, porta con se delle agevolazioni istituite in ossequio alla L. 241/90 secondo cui la Pubblica Amministrazione non può richiedere un dato di cui è già in possesso. Infatti, qualora l'atto di cessione venga sottoposto a registrazione, non vi è più l'obbligo di inviare la comunicazione di cessione del fabbricato.

L'obbligo di comunicazione ricade anche sui soggetti che esercitano abitualmente l'attività di intermediazione nel settore immobiliare, in relazione ai trasferimenti (diversi dalle cessioni in proprietà), di cui hanno conoscenza, anche se di durata inferiore al mese. Per costoro, in caso di violazione dei predetti obblighi, trova applicazione la sanzione da euro 103,29 a euro 1.549,37 con possibilità di vedersi sospesa l'attività per 1 mese, su iniziativa del Sindaco del Comune, al verificarsi della seconda violazione.

AGGIORNAMENTO DEL DPR 600/1973 ⁵

Logica conseguenza delle modifiche al TUIR, è l'aggiornamento degli artt. 23 e 29 del DPR 600/1973 in tema di ritenute e di conguagli. Le disposizioni hanno efficacia già a decorrere dal 1° gennaio per effetto delle modifiche alle aliquote ed alle deduzioni in quanto i sostituti di imposta sono tenuti alla loro applicazione a decorrere dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2005. In merito all'applicazione delle ritenute sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, soggetti a tassazione separata, si considera come reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto di imposta nel biennio precedente, al netto delle deduzioni per la no tax area e la così definita "family area", cioè le nuove deduzioni per carichi di famiglia. In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta non devono più tenere conto delle indennità e dei compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Tali indennità possono rientrare, quindi, nel conguaglio solo a seguito di richiesta del lavoratore.

⁴ La disposizione è contenuta nei commi 344-345

⁵ La disposizione è contenuta nel comma 353

NUOVI OBBLIGATI ALL'INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI⁶

Con la riduzione della soglia di volume d'affari da lire 50.000.000 ad euro 10.000 è stata ampliata la platea dei contribuenti che sono obbligati ad inviare con modalità telematiche le dichiarazioni fiscali. Infatti, al superamento del nuovo limite di € 10.000,00 diviene obbligatorio l'invio telematico con la conseguente applicazione della sanzione prevista per l'utilizzo di modelli non conformi qualora si presentassero le dichiarazioni con modalità cartacea.

PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA⁷

Il nuovo istituto della pianificazione fiscale concordata (in seguito PFC) è la trasposizione di quanto previsto dalla legge delega di riforma la L. 80/2003. Purtroppo, come si vedrà nelle riflessioni che seguono, non vi è interesse all'adesione sia per i vincoli che pone sia per gli scarsissimi benefici che porta in ordine di risparmio e che in materia di accertamento.

Prima di tutto va precisato che la PFC interessa sia le imprese che i lavoratori autonomi, i quali, potranno conoscere preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta e potranno beneficiare di una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva e di limitazioni ai poteri di accertamento. Va precisato che la PFC investe i componenti caratteristici dell'attività risultando pertanto escluse le componenti straordinarie che interessano il reddito. Ciò significa che le componenti straordinarie (plusvalenze) saranno interessate dalla tassazione ordinaria. L'adesione sarà possibile solo per i contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore per l'anno 2003. Il meccanismo, però, è diverso dal concordato preventivo in quanto il contribuente riceverà apposita proposta individuale elaborata direttamente dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che avverrà presumibilmente fra aprile e maggio. Al contribuente sono concessi 60 giorni per decidere se aderire o rifiutare. Solo in caso di adesione restituirà copia della proposta sottoscritta alla propria Agenzia delle Entrate.

Vediamo anche di evidenziare i soggetti che sono esclusi dall'accordo:

⁶ La disposizione è contenuta nel comma 377

⁷ La disposizione è contenuta nei commi da 387 a 398

- per i quali sussistono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore per il periodo 2003;
- svolgono nel 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 – 2003;
- non erano in attività in almeno uno dei seguenti periodi: 2002, 2003, 2004;
- hanno omesso di dichiarare il reddito dell'attività svolta nel 2002 o nel 2003 oppure che non hanno presentato la dichiarazione IVA per gli stessi periodi;
- hanno omesso di comunicare i dati rilevanti per gli studi di settore per il 2003.

La PFC comporta l'impegno al raggiungimento:

- di quanto proposto dall'Agenzia delle entrate per il triennio;
- ogni anno, della congruità dei ricavi e dei compensi calcolata da GERICO. Questa previsione non c'era nel concordato preventivo biennale, in quando gli unici riferimenti erano i ricavi e compensi ed il reddito dichiarati nel 2001 ed aggiornati con le apposite percentuali.

È anche possibile definire diversamente la proposta, in contraddittorio con gli Uffici, solamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare l'infondatezza della stessa, a seguito di significative variazioni degli elementi strutturali o di una divergenza dei dati presi a base per la formulazione della proposta. Per effettuare il contraddittorio il contribuente si potrà presentare personalmente o delegare un intermediario telematico. In questo caso, cioè, non è necessario essere iscritti ad un ordine professionale o negli elenchi degli abilitati alla difesa in commissione tributaria, ma è sufficiente il contratto di abilitazione al telematico stipulato con l'Agenzia delle Entrate.

Vediamo di capire ora i benefici della PFC.

Il primo beneficio prevede che il rispetto delle condizioni descritte dà diritto all'inibizione dei poteri di cui all'art. 39 del DPR 600/1973, con i seguenti limiti:

- a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi formali e sostanziale previsti dalla normativa IVA, ferma restando, comunque, in tale caso l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, secondo comma, lettera d), del DPR n. 600/73, e cioè che le scritture contabili presentino gravi irregolarità da divenire inattendibili, e all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del DPR n. 633/72, e cioè nelle fattispecie di omessa fatturazione di una parte rilevante delle operazioni o di omessa conservazione o esibizione totale o di parte rilevante delle fatture;

b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del D.Lgs. n. 74/2000.

Il secondo beneficio consiste nella riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote IRE-IRES per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato. Tale riduzione è preclusa con riferimento all'aliquota IRE del 23%.

Il terzo beneficio consiste nella possibilità di non versare contributi previdenziali eccedenti il minimale e sempre corrispondenti all'eccedenza di reddito rispetto all'ammontare pianificato. Con la PFC il legislatore ha espressamente previsto che l'esclusione dal versamento della contribuzione alle casse autonome sia una decisione delle stesse.

Per quanto riguarda gli adempimenti formali ai fini IVA non è prevista alcuna semplificazione. Pertanto i corrispettivi dovranno essere certificati da quei soggetti che ne sono obbligati. Ancor di più, come abbiamo testè visto, il mancato rispetto degli adempimenti formali IVA porta alla fuoriuscita dalla PFC.

Vediamo allora cosa succede qualora il contribuente non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti. Va precisato che la situazione è duplice in quanto due sono i parametri da rispettare:

- il rispetto degli importi pianificati;
- il rispetto dei risultati di Gerico.

Infatti non è sufficiente, come succedeva con il concordato biennale, il rispetto dei minimali desunti dall'applicazione delle percentuali di aggiornamento dei valori del 2001, in quanto la pianificazione fiscale prevede comunque la compilazione dei modelli degli studi di settore e la verifica della congruità dei ricavi. Il mancato rispetto non fa decadere dall'accordo. Al contrario, nel caso in cui non si rispettino i due parametri scatterà l'accertamento parziale, in ragione del reddito pianificato o del risultato di Gerico, salvo la ricorrenza di accadimenti straordinari ed imprevedibili. L'accertamento verrà elevato anche ai fini IVA. Il deterrente comunque all'adesione sta nel fatto che il mancato rispetto dei valori comporta accertamento parziale senza possibilità di discussione dei risultati. Solo qualora si possano dimostrare accadimenti straordinari sarà possibile attivare la

procedura dell'accertamento con adesione. Sembrerebbe quasi il contribuente non avesse alcuna possibilità di difesa e fosse solamente obbligato a versare le imposte, sanzioni ed interessi scaturenti dall'avviso di accertamento.

Merita una riflessione in più la fattispecie del contribuente in contabilità ordinaria. Con l'adesione alla pianificazione vede decadere la regola secondo la quale per essere accertato deve essere non congruo per due periodi su tre. Ora il soggetto ordinario si trova ad essere trattato come un semplificato e sottoposto ad accertamento in ogni annualità ove si verifica la non congruità.

La fuoriuscita dalla PFC deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di uscita dall'accordo.

La continuità oggettiva, quella cioè inerente l'attività, è da applicare anche alla PFC, pertanto con la variazione dell'attività esercitata decade l'efficacia dell'accordo. Si ritiene, salvo smentite dell'Agenzia delle Entrate, che la modifica dell'attività all'interno dello stesso studio di settore non costituisca di per se causa di uscita dalla PFC.

REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE ⁸

Rispetto alle previsioni iniziali di adeguamento ISTAT, con la versione definitiva la Finanziaria ha stabilito che gli studi di settore sono soggetti a revisione entro un periodo massimo di 4 anni dalla loro entrata in vigore o dall'ultima revisione. Ciò al fine di mantenere una rappresentatività delle loro risultanze rispetto alla realtà economica. Sempre con il fine di mantenere la rappresentatività economica, la revisione può comunque essere effettuata anche con una frequenza maggiore.

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate è dato incarico di emanare, entro il mese di febbraio di ogni anno la programmazione di revisione degli studi di settore.

Entro il mese di febbraio 2005, l'Agenzia delle Entrate dovrà completare l'attività di revisione di tutti gli studi di settore già in vigore, con effetto già per il periodo di imposta in corso al 31 12.2004.

Agli organi verificatori la Finanziaria affida il compito di dedicare "maggiore capacità operativa" sui soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore.

⁸ La disposizione è contenuta nei commi da 399 a 401

POTERI DI ACCERTAMENTO ATTRIBUITI AGLI UFFICI ⁹

Un'importante innovazione è intervenuta grazie alle modifiche all'art. 32 del DPR 600/1973 per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e specularmente all'art. 51 del D.P.R. 633/1972 per quanto riguarda gli accertamenti IVA, circa i poteri concessi agli organi accertatori.

Un primo intervento riguarda i soggetti ai quali l'Amministrazione può richiedere dati e notizie, prevedendo oltre alle Banche e alle Poste Italiane anche gli intermediari finanziari e creditizi, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie.

Viene poi ampliata la casistica delle informazioni che possono essere richieste ai contribuenti in merito ai rapporti intrattenuti con la nuova platea di soggetti intermediari finanziari; informazioni che non si limitano alle operazioni "di conto" ma che si estendono a tutte le operazioni di sportello.

Il contribuente dovrà pertanto, con le nuove disposizioni, giustificare sia i versamenti che i prelevamenti eseguiti presso i soggetti sopra descritti, risultando pertanto ricavi omessi quelle movimentazioni prive di giustificazione. Inoltre vi è l'estensione esplicita anche ai professionisti con l'inserimento del termine "compensi" in aggiunta ai ricavi ed andando così a codificare le posizioni assunte dalla Cassazione in tema di accertamenti bancari in capo ai professionisti.

Sono poi apportate due modifiche che riguardano gli intermediari finanziari. Una riguarda la riduzione dei tempi per le risposte alle richieste avanzate che passa dagli attuali 60 a 30 giorni. La seconda novità è la previsione dell'utilizzo della modalità telematica per la risposta da parte degli intermediari, demandando le modalità tecniche di attuazione ad appositi provvedimenti.

Per necessità organizzative, le disposizioni suddette avranno efficacia a decorrere dall'1.07.2005.

ACCERTAMENTI PARZIALI ¹⁰

⁹ La disposizione è contenuta nei commi da 402 a 404

Gli accertamenti parziali previsti dall'art. 41/bis del DPR 600/73 ai fini delle imposte sui redditi e dell'art. 54 del DPR 633 in tema di IVA vedono un notevole ampliamento con la previsione della possibilità di esperire accertamenti parziali, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, per effetto di segnalazioni o di dati derivanti da ispezioni, verifiche o comunque presenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, senza alcun ulteriore pregiudizio per le ordinarie attività di accertamento. Lo strumento dell'accertamento parziale, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e di cui all'art. 54-bis del DPR 633/1972, potrà essere utilizzato anche al fine di recuperare imposte e maggiori imposte non versate.

ACCERTAMENTI DA PARAMETRI E STUDI DI SETTORE ¹¹

Nessuna limitazione è ora prevista per gli accertamenti in quanto il contribuente che sia stato soggetto ad un accertamento basato sulle metodologie dei parametri o degli studi di settore, potrà vedersi nuovamente accertato sulla medesima categoria reddituale.

L'eventuale definizione per accertamento con adesione non preclude la possibilità di esperire nuovi accertamenti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ed indipendentemente dall'ammontare degli stessi. Pertanto il contribuente potrà essere accertato anche se i dati fossero stati conosciuti o conoscibili al momento dell'accertamento con adesione.

Altra fondamentale modifica riguarda i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo. Infatti, le risultanze degli studi di settore potranno essere utilizzate, già a decorrere dal periodo 2004, anche nei confronti di tali soggetti, a condizione che si evidenzino scostamenti per almeno 2 annualità, anche non consecutive, all'interno di un triennio di applicazione degli studi. Inoltre, le risultanze di GERICO potranno essere utilizzate sempre nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) nei confronti dei quali si rilevino delle significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Unica magra consolazione a questo strapotere accertativo è che l'Ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, ha l'obbligo di invitare il contribuente per addivenire all'accertamento con

¹⁰ La disposizione è contenuta nei commi 405 e 406

¹¹ La disposizione è contenuta nei commi da 407 a 411

adesione.

Il tanto discusso adeguamento agli studi di settore ora viene rimaneggiato. Infatti, con le modifiche introdotte dalla Finanziaria il libero adeguamento in dichiarazione alle risultanze di Gerico prevede le seguenti situazioni:

- per il 1° periodo di applicazione dello studio nuovo o revisionato: è ammesso l'adeguamento in dichiarazione, tuttavia, l'adeguamento rileva anche ai fini IRAP ed ai fini IVA e, per tale ultimo tributo, deve effettuarsi esplicita annotazione nei registri IVA;
- nei periodi d'imposta successivi al primo di applicazione dello studio nuovo o revisionato è comunque ammesso l'adeguamento in dichiarazione: tuttavia, qualora il valore dell'adeguamento non sia contenuto entro uno scostamento massimo del 10% rispetto alle risultanze delle scritture contabili, è dovuta una maggiorazione del 3%;
- il versamento della maggiore imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento dei tributi e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione, come avveniva in passato.

SANZIONI PENALI PER L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE¹²

Con la Finanziaria 2005 è stata ripristinata la previsione di reato per le omissioni di versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). Sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione modello 770 semplificato, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, quando l'ammontare dei versamenti omessi e certificati è superiore a 50.000,00 euro per periodo di imposta.

¹² La disposizione è contenuta nel comma 414

IMPOSTE INDIRETTE E IRAP

ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF ¹³

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai soli enti che, all'1.01.2005, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%. Fino al 31.12.2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali all'IRPEF, nonché la maggiorazione dell'aliquota IRAP, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF, IRAP E ALTRE IMPOSTE REGIONALI ¹⁴

La sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'IRAP è confermata fino al 31.12.2005.

COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF DI PROVINCE E COMUNI ¹⁵

Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previste nella Finanziaria 2003, già confermate per l'anno 2004, sono prorogate per l'anno 2005.

INTERVENTI SULLE ADDIZIONALI REGIONALI ¹⁶

¹³ La disposizione è contenuta nel comma 51

¹⁴ La disposizione è contenuta nel comma 61

¹⁵ La disposizione è contenuta nel comma 65

Interventi mirati ad impedire i disavanzi nelle regioni si vedono nella Finanziaria con l'introduzione del controllo centrale sui bilanci regionali. Infatti, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzia un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la Regione a provvedervi entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la Regione non adempia, entro i successivi 30 giorni il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad *acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Per tali finalità e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la Regione, in deroga alla sospensione delle addizionali, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP, già disposti, oggetto della predetta sospensione. L'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle Regioni, antecedentemente al 31.12.2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le Regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni.

COMPENSI RICONOSCIUTI AI CORI, BANDE E FILODRAMMATICHE ¹⁷

La regola generale è che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società

¹⁶ La disposizione è contenuta nei commi 174 e 175

¹⁷ La disposizione è contenuta nel comma 253

in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nonché, dal 2005, di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

ACCONTI D'IMPOSTA IRPEF E IRES ¹⁸

L'altalena nella modifica del valore degli acconti delle imposte continua. Infatti, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006 la misura dell'acconto IRPEF viene determinata nella misura del 99% e quella dell'acconto Ires passa al 100%.

NUOVE DEDUZIONI IRAP ¹⁹

La prima modifica in tema di IRAP concerne l'incremento della deduzione rapportata alla base imponibile che viene rimodulata come segue:

- a) euro 8.000,00 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 6.000,00 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
- c) euro 4.000,00 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
- d) euro 2.000,00 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro

¹⁸ La disposizione è contenuta nel comma 301

¹⁹ La disposizione è contenuta nei commi 347 e 348

180.999,91.

Dal periodo di imposta in corso all'1.01.2005 sono integralmente deducibili i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, anche se sostenuti da consorzi tra imprese per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. L'effettività della spesa deve essere attestata dal presidente del collegio sindacale, se esistente, o da un revisore dei conti, da un dottore commercialista, ragioniere perito commerciale o consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Viene inoltre introdotto un ulteriore abbattimento, che resterà sospeso fino all'approvazione da parte della Commissione CEE, di 20.000,00 euro che passa a 40.000,00 euro per i soggetti delle aree svantaggiate, per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla media degli stessi soggetti esistente nel 2004. Le deduzioni non possono comunque superare il totale del costo del personale che si conteggia al netto dei decrementi verificatisi sulle società controllate e collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

ALIQUOTA IRAP IN AGRICOLTURA ²⁰

Anche per il settore dell'agricoltura la Finanziaria 2005 interviene con la proroga delle disposizioni, in tema di aliquote, già prevista per il periodo precedente. Infatti, i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29.09.1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso all'1.01.1998 e per i 6 periodi d'imposta successivi, l'aliquota IRAP applicabile è stabilita nella misura dell'1,9%. L'aumento al 3,75% avverrà dal periodo d'imposta in corso all'1.01.2005.

In buona sostanza per il 2004 sarà ancora applicabile l'aliquota del 1,9%.

MODIFICHE AL TUIR ²¹

La Finanziaria 2005 ha riscritto e rinumerato gli articoli del TUIR dal 11 al 13 e previsto l'abrogazione dell'art. 14. Inoltre ha provveduto a rettificare i richiami ed i riferimenti che a

²⁰ La disposizione è contenuta nel comma 509

²¹ La disposizione è contenuta nei commi da 349 al 351

seguito della rinumerazione impedivano la comprensione delle disposizioni.

La riforma dell'IRE doveva partire con la riduzione delle aliquote e la conseguente ridefinizione degli scaglioni. A decorrere dall'1.01.2005, l'IRE andrà calcolata secondo i seguenti scaglioni:

- fino a euro 26.000,00 il 23%;
- da euro 26.000,00 a euro 33.500,00 il 33%;
- oltre euro 33.500,00 il 39%.

È stato inoltre previsto un contributo di solidarietà del 4% che si applica sull'imponibile eccedente i 100.000,00 euro. Il contributo di solidarietà seppure non sia stato inserito nel TUIR, deve essere considerato al pari di una quarta aliquota e pertanto l'imposta corrispondente risentirà delle detrazioni d'imposta e sarà utilizzato altresì per il calcolo delle aliquote medie nella tassazione separata.

Anche con riguardo ai carichi di famiglia la Finanziaria ha riscritto le relative norme. Infatti le detrazioni per carichi di famiglia sono divenute deduzioni dal reddito secondo le seguenti misure:

- 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tale deduzione potrà essere ripartita tra coloro che ne hanno diritto;
- la deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
 - 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
 - 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
 - 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Inoltre dal reddito complessivo è prevista la deduzione, fino ad un massimo di 1.820 euro,

delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Attenzione però al calcolo della deduzione delle predette deduzioni. È stato introdotto un meccanismo uguale alla no tax area pertanto le deduzioni spetteranno con riferimento alla somma di euro 78.000,00.

Quindi anche per stabilire se compete la deduzione per carichi di famiglia o in qual misura spettano si dovrà effettuare il seguente calcolo:

$$\frac{\text{euro 78.000,00} + \text{deduzioni teoriche} + \text{oneri deducibili (art. 10)} - \text{reddito complessivo}}{\text{euro 78.000,00}}$$

Il risultato avrà i seguenti effetti:

- se inferiore o uguale a zero: la deduzione non compete;
- se si colloca tra zero e uno; la deduzione compete nella percentuale che risulta moltiplicando per 100 tale quoziente (si considerano le quattro cifre dopo la virgola);
- se uguale o superiore ad uno: la deduzione compete interamente.

Le deduzioni per carichi di famiglia devono essere ragguagliate a mese. Ma la novità sta nel fatto che non si dovrà più far riferimento al giorno 15 del mese, in quanto la deduzione spetterà per l'intero mese anche in presenza del requisito per un solo giorno. Quindi se in figlio nascesse il 29 dicembre, la deduzione per figli a carico spetterà nella misura di un dodicesimo.

Le deduzioni per carichi di famiglia possono essere ripartite fra i coniugi secondo la convenienza economica. Ora il calcolo è più complesso che nel passato in quanto il risparmio fiscale risente di tre variabili:

- la prima riguarda l'aliquota marginale. Si potrà cioè attribuire totalmente o parzialmente la deduzione a quel coniuge che dedurrà tale importo dalla parte di reddito soggetta ad aliquota superiore. Converterà cioè attribuire la deduzione al coniuge con reddito assoggettato al 33% piuttosto d attribuirla quello il cui reddito soggiace al 23%;

- la seconda fa riferimento alla spettanza della deduzione. Essendo la deduzione da raffrontare all'importo di 78.000 euro si dovrà aver cura di controllare che il coniuge cui viene attribuita non rischi di perderla per effetto del calcolo della spettanza sopra descritto;
- la deduzione non può essere riportata. Pertanto per attribuire fra i coniugi la deduzione si dovrà verificare che le altre deduzioni non comportino l'abbattimento del reddito. Per altre deduzioni si intendono sia quelle generiche spettanti per la categoria di reddito (euro 3.000,00, euro 4.000,00, euro 4.500,00, euro 1.500,00) sia gli oneri deducibili. Infatti, già gli oneri deducibili sostenuti in misura consistente potrebbero annullare la base imponibile e pertanto risulterebbe inutile attribuire a quel coniuge le deduzioni per carichi di famiglia.

DOPPIA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ²²

La legge delega n. 80/2003, ha imposto la previsione della clausola di salvaguardia in presenza della rimodulazione dell'IRPEF. Si vuole cioè un'entrata morbida nel nuovo sistema tributario permettendo al contribuente di verificare la convenienza all'applicazione delle vecchie regole. Ma di vecchie regole oggi ne abbiamo due: quelle introdotte a partire dal 2003 e quelle introdotte dal 2004. Ecco allora applicabile la doppia regola di salvaguardia il contribuente potrà verificare:

- l'ammontare delle imposte calcolandole con le regole vigenti al 31.12.2002;
- l'ammontare delle imposte calcolandole con le regole vigenti al 31.12.2004;
- l'ammontare delle imposte calcolandole con le regole introdotte dalla Finanziaria 2005.

A questo punto, verificata la propria convenienza fiscale, sceglierà la disposizione più favorevole ed in base a quella provvederà a liquidare la dichiarazione UNICO 2006.

²² La disposizione è contenuta nel comma 352

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI ²³

Una nuova proroga per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione vede fissato al 30.06.2005 il nuovo termine per il giuramento della perizia di stima ed il pagamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo di partecipazioni in società non quotate e di aree edificabili ed agricole, possedute alla data dell' 1.07.2003. questa volta siamo in presenza di una riapertura dei termini in quanto rimane fisso il riferimento al possesso. Nelle precedenti riaperture venne modificata anche la data di possesso dei beni.

Inoltre è stata prevista una sorta di condono per quei contribuenti che avevano versato l'imposta sostitutiva entro il termine del 30.09.2004, ma non avevano redatto la perizia. Ora possono far redigere la perizia entro il 31.03.2005.

Un'ulteriore previsione individua altri soggetti titolati a redigere e giurare la perizia e si tratta degli iscritti nei ruoli dei periti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le modalità di rideterminazione dei valori sono quelle contenute nell'art. 7 della L. 448/2001, la quale stabilisce che con il pagamento di un'imposta sostitutiva da calcolare sull'intero valore di rivalutazione periziale, al terreno o alla partecipazione sia attribuito un nuovo costo di riferimento per le successive rivendite. Il valore da attribuire è quello commerciale alla data del 1° gennaio 2003. La perizia di stima, redatta entro il 16 marzo 2004, deve essere asseverata, davanti al cancelliere del Tribunale, al giudice di pace o al notaio, e redatta dagli un iscritto ai seguenti albi professionali:

- **per le rivalutazioni dei terreni**: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili;
- **per le rivalutazioni delle partecipazioni**: dottori e ragionieri commercialisti e revisori contabili.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva, da calcolare sul valore di perizia e non su quello di rivalutazione, sono:

- terreni, sia agricoli che edificabili: 4%;
- partecipazioni qualificate: 4%;
- partecipazioni non qualificate: 2%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di

²³ La disposizione è contenuta nei commi 376 e 428

pari importo.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente all'imposta sostitutiva, calcolati dal 30 giugno 2005

Il versamento si effettua con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo salvo vengano modificati:

- 8051 per la rivalutazione delle partecipazioni;
- 8052 per la rivalutazione dei terreni.

Nella dichiarazione dei redditi si dovrà dichiarare la rivalutazione e le imposte sostitutive dovute.

Quando conviene rivalutare

Per capire quando conviene rivalutare è importante soffermarsi sulle disposizioni del Tuir in tema di redditi diversi. Nei riquadri evidenziati con fondo grigio si notano le situazioni per le quali conviene provvedere alla rivalutazione.

Operazione	Origine dei beni	Determinazione dell'imponibile	Norma di riferimento
Lottizzazione	Acquisto effettuato da oltre 5 anni	Corrispettivo di cessione – (valore del bene al 5° anno antecedente + costi di lottizzazione)	Art. 67 – c 1 – lett. A Art. 68 – c 2
	Acquisto nei 5 anni	Corrispettivo di cessione – (valore di acquisto + oneri accessori di acquisto + costi di lottizzazione)	Art. 67 – c 1 lett. a Art. 68 – c 2
	Da successione o donazione	Corrispettivo di cessione – (valore all'inizio della lottizzazione + costi di lottizzazione)	Art. 67 – c 1 – lett. a Art. 68 – c 2
Cessione senza eseguire opere	Acquisto	Corrispettivo di cessione – [(valore di acquisto + oneri accessori) x aggiornamento ISTAT + INVIM]	Art. 67 – c 1 – lett. b Art. 68 – c 2
	Da successione o donazione	Corrispettivo di cessione – (valore dichiarato in successione o donazione + ogni costo inerente o successivo + imposte di successione o donazione + INVIM)	Art. 67 – c 1 – lett. b Art. 68 – c 2

AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE ²⁴

Altra opportunità concessa alle imprese è la riapertura dell'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta. Incentivante rispetto alla passata disposizione è l'aliquota che passa dal 19 al 10%. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31.12.2004, possono essere assoggettati, totalmente o parzialmente, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Come già detto l'aliquota applicabile è il 10%.

Per previsione normativa non sono affrancabili le riserve istituite a fronte di ammortamenti anticipati.

Merita una riflessione il caso in cui la riserva sia stata imputata a capitale sociale. Infatti, il problema si evidenzerebbe nel caso di riduzione del capitale sociale ove la quota rispondente alla riserva tornerebbe tale ed in sospensione d'imposta con la conseguente sottoposizione a tassazione.

I due casi più comuni di riserve in sospensione che possono essere affrancate sono rappresentate dal saldo attivo di rivalutazione monetaria previsto dall'art. 10 dalla L. 342/2000 e la riserva prevista fino al 1999 per contributi in conto capitale.

Di converso non possono essere considerate riserve affrancabili quelle formate con utili non soggetti a tassazione per particolari disposizioni di legge, come per esempio la parte di utili detassati per effetto della Tremonti-bis.

In attesa di istruzioni ministeriali si presume possano essere adottate le precisazioni della circolare n. 40/E/2002 e della risoluzione n. 1/2001. Ecco che ritenendo applicabili tali interpretazioni si può affermare che siano affrancabili anche solo alcune riserve, lasciando le altre in sospensione, come pure liberare da tassazione esclusivamente una parte di una o più riserve e la rimanente parte e correre per la sua strada.

Diverso trattamento hanno le riserve da saldi attivi di rivalutazione, costituiti ai sensi delle leggi n. 408/1990, n. 413/1991 e n. 342/2000. In questo caso avendo tali riserve già avuto un assoggettamento a tassazione, l'imposta sostitutiva è ridotta al 4%.

In questa disposizione sulla rivalutazione, come si nota vi è una distinzione fra le riserve in sospensione che non hanno scontato alcuna imposta e quelle invece che in qualche

²⁴ La disposizione è contenuta nei commi da 473 a 478

modo hanno subito un prelievo: le prime scontano l'aliquota del 10% mentre le seconde soggiacciono ad una riduzione nella tassazione assoggettando la riserva alla misura del 4%.

Le riserve e i fondi e i saldi attivi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Come la maggior parte delle imposte anche la sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.

Effettuato l'affrancamento la società, anche a seguito di distribuzione, vedrà non imponibili le riserve stesse.

Al contrario i percettori vedranno assoggettati a tassazione con le normali regole previste per la distribuzione dei dividendi. Si ricorda inoltre che l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione fa decadere dal diritto al credito d'imposta corrispondente all'imposta di rivalutazione pagata (19%).

Per valutare la convenienza all'affrancamento effettuiamo le seguenti considerazioni:

- riserve che non hanno subito alcuna tassazione (es. riserve da contributi in conto capitale): non avendo pagato alcuna imposta in caso di distribuzione saranno assoggettate ad aliquota IRES del 33% e poi a cascata ci sarà la tassazione sui soci con il meccanismo della distribuzione dei dividendi. Con l'affrancamento si pagherà il 10% quale sostitutiva IRES (l'IRAP è esclusa secondo la circolare 40/E/2002) e poi vi sarà la tassazione in capo ai soci;
- riserve che hanno già scontato una tassazione: vediamo con un esempio:
 - senza affrancamento: saldo attivo euro 81.000,00 (euro 100.000,00 – imposta da rivalutazione euro 19.000,00). La distribuzione genera una variazione in aumento pari a euro 100.000,00 da cui si genera un'IRES di euro 33.000,00. Il pagamento da eseguire sarà pari a euro 14.000,00 (euro 33.000,00 – euro 19.000,00 imposta di rivalutazione). I soci, se qualificati, riceveranno euro 67.000,00 come dividendo il quale diverrà imponibile al 40%. Quindi su euro 26.800,00 pagheranno le relative imposte;
 - con affrancamento: sul saldo attivo di rivalutazione si calcola la sostitutiva 4%. Quindi euro 81.000,00 x 4% = euro 3.240,00. La società in caso di

distribuzione della riserva non pagherà alcuna imposta. Questa imposta viene imputata alla riserva, per cui il dividendo da distribuire sarà pari a euro 77.760,00. Diventerà imponibile per i soci qualificati nella misura del 40% e quindi per euro 31.104,00. Su questa base imponibile andrà calcolata l'IREPF.

Come si può notare in capo alla società vi è una forte diversità di tassazione fra i due casi e conseguentemente anche il dividendo che si portano a casa i soci è ben diverso: senza affrancamento sono euro 67.000,00, mentre con affrancamento diventano euro 77.760,00.

Altra considerazione in merito all'affrancamento ci riporta alla presunzione assoluta dell'art. 47 – 1° comma – del TUIR secondo il quale in caso di distribuzione ai soci si considerano prima distribuite le riserve di utili e poi quelle di capitale. Unica eccezione riguarda le riserve in sospensione d'imposta che non soggiacciono a tale meccanismo. Prestiamo attenzione che dopo l'affrancamento tali riserve diventano libere, cioè assumono la qualifica di riserve di utili e quindi tornano nelle presunzioni dell'art. 47.

Una fattispecie di particolare interesse è data dall'affrancamento delle riserve in capo alle società di persone. Infatti tale affrancamento, per il principio della trasparenza, genera la non imponibilità non in capo alla società, ma in capo ai soci facendo così emergere una convenienza tanto maggiore quanto più elevato è l'utile in capo alla società.

Ultima considerazione che preme esternare riguarda la valutazione delle partecipazioni nelle società di persone. Infatti, in tali società il costo della partecipazione è incrementato degli utili attribuiti per trasparenza. Le riserve affrancate non sono altro che riserve di utili che andrebbero ad incrementare il costo della partecipazione. Ora, con la riapertura della rivalutazione delle partecipazioni che sconta l'imposta sostitutiva del 4% per le qualificate e del 2% per le non qualificate, si potrebbe fare qualche ragionamento di convenienza, soprattutto per le partecipazioni qualificate. Infatti, se si procede entro il 30 giugno 2005 alla rivalutazione della partecipazione si verserà l'imposta sostitutiva del 4% sull'intero nuovo valore. Al contrario se si affrancano le riserve in sospensione si pagherà solo sul valore della riserva in sospensione. Ovviamente questo ragionamento è molto limitato e non considera tutte le variabili che possono verificarsi nella società, ma pur sempre è un aspetto cui vale la pena tener conto nelle valutazioni di convenienza.

TRANSFRONTALIERI ²⁵

Questa disposizione contenuta nella Finanziaria 2005 è la semplice proroga di quanto già previsto dalla precedente legge di bilancio. Per effetto della proroga, quindi, i redditi da lavoro dipendente, prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zone di frontiera estere e nei Paesi limitrofi, quando sono percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000,00 euro.

TASSAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA ²⁶

Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, è fissato in euro 3.615,20.

²⁵ La disposizione è contenuta nel comma 504

²⁶ La disposizione è contenuta nel comma 505

I.V.A.

AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI TARTUFI ²⁷

Notevole importanza ha per il legislatore la regolamentazione della raccolta del tartufo effettuata da soggetti non IVA. Detta infatti le regole appresso precisate.

I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali, non muniti di partita IVA, sono tenuti ad emettere autofattura. I soggetti acquirenti omettono l'indicazione, nell'autofattura, delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'Erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle Regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

COMMERCIO INTRACOMUNITARIO DI MEZZI DI TRASPORTO ²⁸

La disposizione è volta al contrasto dell'evasione fiscale che è stata più volte riscontrata nel commercio dei mezzi di trasporto.

Pertanto ai fini di consentire l'immatricolazione di mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, i soggetti di imposta trasmettono per via telematica, entro 15 giorni dall'acquisto, il numero identificativo comunitario, il numero di telaio degli autoveicoli, dei motoveicoli e loro rimorchi acquistati al Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

In caso di eventuali passaggi interni precedenti l'immatricolazione, occorre segnalare il codice fiscale del fornitore, al posto dell'identificativo comunitario. In carenza dell'adempimento suddetto, non si potrà procedere all'immatricolazione del veicolo.

Identico adempimento deve essere posto in essere entro 15 giorni dalla cessione

²⁷ La disposizione è contenuta nel comma 109

²⁸ La disposizione è contenuta nei commi da 378 a 380

intracomunitaria o dalla esportazione.

Un apposito provvedimento disporrà le modalità tecniche dei flussi informativi che saranno inviati all'Agenzia delle Entrate.

FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI ²⁹

Seppure la norma sembri di scarsa rilevanza, comporta invece degli effetti perversi sul contribuente che non vi ottemperi. Ma vediamo cosa succede. Il soggetto fornitore che riceve una lettera di intento dal proprio cliente deve comunicare, esclusivamente per via telematica ed entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. Nella comunicazione, il cui modello cartaceo è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, vanno altresì riportati gli estremi di protocollazione nel registro delle dichiarazioni d'intento.

Gli effetti perversi si manifestano in tema di sanzioni e di corresponsabilità. A fronte del nuovo obbligo istituito, il regime sanzionatorio del D.Lgs. 471/97 viene implementato di una nuova fattispecie e quindi chi omette di trasmettere i dati, li invia tardivamente o in modo incompleto o inesatto diviene debitore di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta. Dal forum fiscale di Italia Oggi si è potuto capire che vi possa essere una attenuante. Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la lettera d'intento, ma abbia omissso la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sia sottoposto a sanzione solo se ha fatturato cessioni o prestazioni e non qualora non abbia posto in essere operazioni.

L'altro effetto diabolico consiste nella previsione di solidarietà passiva con il cliente per il pagamento dell'eventuale imposta evasa dal soggetto acquirente, correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta. In altri termini il fornitore è responsabile delle dichiarazioni mendaci che riceve dal terzo e nel caso a questi non spettasse il diritto di acquisto in non imponibilità IVA, potrebbe vedersi chiamato in causa qualora il proprio cliente non ne rispondesse (per esempio divenisse introvabile).

Si nota quindi l'importanza di tale adempimento che va in completo segno contrario alle continue annunciate semplificazioni.

SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ³⁰

La solidarietà non ha confini. Infatti, la Finanziaria 2005 estende all'acquirente la corresponsabilità nelle sottofatturazioni. L'unica limitazione è data da un decreto che dovrà essere emanato ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale saranno individuati i beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta. Ma cosa prevede l'art. 60/bis inserito nella normativa IVA? In caso di acquisto di particolari beni (quelli indicati nel Decreto Ministeriale) effettuati a prezzi inferiori al valore normale degli stessi, l'acquirente soggetto passivo IVA è solidalmente responsabile con il cedente per l'eventuale mancato pagamento dell'imposta da parte di quest'ultimo. L'acquirente ha comunque la possibilità di dimostrare, in maniera documentale, che il minor prezzo della transazione è stato pattuito in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o in virtù di specifiche disposizioni di legge, oppure che non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta. Merita precisare che la corresponsabilità si verifica fra soggetti imprenditori. Pertanto qualora l'acquirente sia un privato, tale norma risulta inapplicabile.

GRANDE DISTRIBUZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI ³¹

La Finanziaria 2005 concede alle aziende delle grande distribuzione una semplificazione nella certificazione dei corrispettivi. Infatti, tali imprese, cioè quelle con esercizi aventi superfici di vendita superiori a 150 o 250 mq., in alternativa all'emissione degli scontrini fiscali possono trasmettere, telematicamente e quotidianamente, l'ammontare complessivo degli incassi giornalieri per ciascun punto vendita.

Qualora il cliente richiedesse la fattura esse sono tenute alla loro emissione.

Merita però una riflessione il sistema sanzionatorio applicabile. In caso di violazioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 6, c. 3 (mancata certificazione delle operazioni), 11, c. 5 (omessa installazione del registratore di cassa) e 12, c. 3 (sospensione della

²⁹ La disposizione è contenuta nei commi d 381 a 385

³⁰ La disposizione è contenuta nel comma 386

³¹ La disposizione è contenuta nei commi da 429 a 432

licenza o dell'autorizzazione). Ciò significa che se per un qualsiasi motivo tecnico, le aziende non riuscissero, entro le ore 24 ad inviare il file all'Agenzia delle Entrate vedrebbero applicarsi le sanzioni appena menzionate. Sarà pertanto da vedere il contenuto del provvedimento che individuerà le modalità tecniche delle trasmissioni al fine di esattamente comprendere se i guasti tecnici o telematici siano nello stesso individuabili o se non vi saranno delle attenuanti e quindi si incorrerà nelle sanzioni descritte.

PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEI GRUPPI BANCARI ³²

Le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse, sono esenti dall'IVA.

Nel caso in cui a detti consorzi fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50% del volume d'affari.

OBBLIGHI IVA PER GESTORI DI ACQUA, GAS, ECC... ³³

Le agevolazioni in tema di liquidazione e versamento dell'IVA previste per i contribuenti che effettuano attività di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento, gestione rifiuti, servizi di fognatura e depurazione, nonché per i servizi di telecomunicazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, se nell'anno solare precedente sono stati effettuati versamenti di IVA per un importo superiore a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.01.2005 non saranno più operative le particolari modalità di applicazione dell'IVA. Potranno comunque eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

³² La disposizione è contenuta nel comma 469

³³ La disposizione è contenuta nel comma 471

APPARECCHI DA GIOCO – VIDEOPOKER ³⁴

La particolare disciplina degli apparecchi da gioco non trova tregua. Infatti, dalle date dell'1.01.2004 e dell'1.05.2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni per il gioco, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita. L'esenzione IVA di cui all'art. 10, c. 1, n. 6) del D.P.R. 633/1972 si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. Divenendo anche in capo agli incaricati alla raccolta una operazione esente, si ricadrà nella fattispecie di obbligatorietà di calcolo del pro-rata di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

IVA SU AUTO E MOTO ³⁵

Malgrado sia in itinere la messa in mora del nostro paese circa il mancato rispetto della VI direttiva in tema di detraibilità dell'IVA sui beni d'impresa, anche la Finanziaria 2005 proroga l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli fino al 31.12.2005. Pertanto, limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli, l'indetraibilità continua ad essere applicata nella misura del 90% del relativo ammontare aumentata al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

AGRICOLTURA ³⁶

Confermate di proroghe anche nel settore dell'agricoltura. Infatti, le agevolazioni previste per il 2004 sono estese anche al 2005. Le disposizioni previste dall'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di regime speciale per i produttori agricoli, sono applicabili, anche per il 2005, a coloro che durante il 2004 hanno registrato un volume d'affari superiore a euro 20.658,28.

³⁴ La disposizione è contenuta nei commi da 495 a 497

³⁵ La disposizione è contenuta nel comma 503

³⁶ La disposizione è contenuta nel comma 506

Relativamente alla cessione di prodotti agricoli e ittici, effettuate dai predetti soggetti, l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, mentre la detrazione è effettuata sulla base delle percentuali di compensazione.

Per quanto riguarda i passaggi dei prodotti di cui sopra agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che fruiscono del regime speciale, se effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

Infine, con l'abrogazione del comma 5-bis dell'art. 11 del D.Lgs. 313/97, il quale disponeva una sospensione delle disposizioni del comma 10 del predetto articolo 34, di fatto decade la possibilità per i produttori agricoli di determinare in maniera separata l'IVA sulle operazioni tipiche del regime speciale dalle altre esercitate all'interno della medesima impresa agricola. Ora non è più applicabile l'art. 36 del Dpr 633/72 e l'IVA andrà determinata unitariamente.

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

PROROGA ACCERTAMENTI ICI ³⁷

Anche con la Finanziaria 2005 assistiamo all'ennesima proroga dei termini prescrizionali per gli accertamenti ICI. Infatti, i Comuni avranno tempo fino al 31.12.2005 per le annualità d'imposta 2000 e successive per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadevano il 31.12.2004.

ICI PER FABBRICATI "MOBILI" ³⁸

In tema di ICI se ne vedono sempre di migliori. Infatti, la Finanziaria ha introdotto una interpretazione autentica stabilendo che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo.

Ad una entrata è contrapposta una riduzione: i trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

AUMENTO DI BOLLI, CONCESSIONI E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE ³⁹

Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali sono aggiornati, con decreto da emanare entro il 31.01.2005, tenuto conto anche

³⁷ La disposizione è contenuta nel comma 67

³⁸ La disposizione è contenuta nel comma 540

dell'aumento dei prezzi al consumo, quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI ⁴⁰

Anche per la tassa di smaltimento dei rifiuti soli urbani è intervenuta una disposizione che dovrebbe perequare l'importo fra i contribuenti. Viene stabilito che a decorrere dall'1.01.2005 la superficie assoggettata a tributo delle unità immobiliari private, censite e a destinazione ordinaria, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. 138/1998. Ove i Comuni riscontrino differenza tra l'archivio disponibile ed i dati desumibili dal Catasto, provvedono alla modifica d'ufficio mentre, ove manchino le superfici catastali, invitano i titolari a produrre una planimetria catastale dell'immobile.

PRESTAZIONI PUBBLICITARIE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE ⁴¹

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti, è considerata, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

³⁹ La disposizione è contenuta nel comma 300

⁴⁰ La disposizione è contenuta nel comma 340

⁴¹ La disposizione è contenuta nel comma 470

RISCOSSIONE

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ⁴²

Novità nelle modalità di informazione del contribuente e di riscossione delle imposte afferenti i redditi a tassazione separata. Le risultanze della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, a partire dal periodo d'imposta 2001, saranno comunicate al contribuente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'imposta dovuta sarà versata mediante modello F24 che dovrà essere pre-compilato dall'Ufficio. Il contribuente dovrà provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del prospetto di liquidazione. In caso di mancato pagamento, il debito verrà iscritto a ruolo con maggiorazione di interessi, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, e con l'applicazione della sanzione nella misura del 30% dell'imposta non pagata. In passato arrivando già tramite iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento venivano addebitati esclusivamente i diritti e gli interessi del Concessionario.

Altra precisazione che ci si augura fornisca il Ministero è inerente la possibilità o meno di rateizzare le imposte liquidate. Infatti, siamo di fronte ad una comunicazione e non ad un avviso di accertamento. Pertanto non si sa se potrà essere oggetto di rateazione. L'unica soluzione ad oggi percorribile si ritiene sia quella di attendere la cartella di pagamento e richiedere in quel momento la rateazione. Ben si comprende l'aggravio di costi che subisce il contribuente.

INTERESSI SULLE SOMME LIQUIDATE – ARTT. 36-bis E 36-ter ⁴³

Nelle disposizione inerenti l'incasso delle somme dovute a seguito dei controlli formali e di quelli automatici è stata inserita la previsione di conteggio degli interessi che saranno calcolati sino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione stessa. La precisazione concerne gli avvisi bonari, con i quali sono richiesti i pagamenti di somme liquidate a seguito dei controlli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del

⁴² La disposizione è contenuta nel comma 412

D.P.R. 600/73, che si ricorda prevedono la riduzione delle sanzioni ad un terzo (10%) nel caso dei controlli automatici ed ai due terzi nel caso di controlli formali.

POTERI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE ⁴⁴

Dopo il blocco dei fermi amministrativi, ai concessionari restava l'iscrizione ipotecaria. Ora la Finanziaria ha previsto che i concessionari per la riscossione, oltre all'espropriazione forzata, potranno promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

DISCARICO PER INESIGIBILITÀ ⁴⁵

I concessionari, inoltre, vengono finalmente investiti di responsabilità nel caso non adempiano ai loro compiti nei termini stabiliti. Essi perdono il diritto al discarico per inesigibilità qualora omettano la notificazione della cartella al debitore entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (6° mese nel caso di ruoli straordinari). Come si nota il termine è stato ampliato, visto che in precedenza era pari a 5 mesi. La disposizione si applica per i ruoli resi, esecutivi successivamente all'1.07.2005. Fino al momento del definitivo discarico, che avviene decorsi 3 anni dalla comunicazione di inesigibilità, l'ufficio creditore può segnalare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e sollecitare possibili azioni esecutive, conservative ed ordinarie di qualsiasi natura a tutela del credito.

MODIFICHE ALLA RISCOSSIONE ⁴⁶

Nella speranza si sia in presenza dell'ultima modifica alla normativa sull'emissione dei ruoli, la Finanziaria ha stabilito che in sede di formazione dei ruoli, gli uffici competenti

⁴³ La disposizione è contenuta nel comma 413

⁴⁴ La disposizione è contenuta nel comma 415

⁴⁵ La disposizione è contenuta nei commi 416 e 420

dovranno specificarne, oltre agli altri requisiti, anche la specie. Ciò in quanto ai Concessionari sono stati concessi termini diversi entro i quali notificare ai contribuenti la cartella di pagamento. Il concessionario ha l'obbligo di notificare la cartella esattoriale al debitore, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del 12° mese successivo a quello di consegna del ruolo. Nel caso di ruolo straordinario tale termine viene individuato nell'ultimo giorno del 6° mese successivo alla consegna del ruolo.

Qualora, a seguito di richiesta di dilazione del pagamento, il soggetto decada dal beneficio del termine per il mancato pagamento della 1° rata o di 2 rate successive, il Concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei confronti del soggetto che ha prestato la fideiussione a garanzia del pagamento, secondo le regole previste dal titolo II del D.P.R. 602/1973.

Le disposizioni relative al contenuto del ruolo ed al termine di notifica si applicano ai ruoli resi esecutivi successivamente all'1.07.2005.

MODIFICHE ALLE GARANZIE ⁴⁷

Alla generica formula di idonee garanzie di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, la Finanziaria ha modificato tale disposizione contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. 218/97 stabilendo che qualora nell'accertamento con adesione o in sede di conciliazione giudiziale si scelga il pagamento dilazionato, il contribuente è tenuto a prestare una garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Inoltre, è stato stabilito che nel caso di mancato pagamento, se il garante non versa le somme richieste dagli uffici entro 30 giorni, l'Ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme sia sul contribuente che sul garante.

RISCOSSIONE CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI ⁴⁸

La Finanziaria cerca di non ricorrere al Concessionario e prevede che gli Uffici

⁴⁶ La disposizione è contenuta nei commi 417 e 420

⁴⁷ La disposizione è contenuta nei commi 418 e 419

⁴⁸ La disposizione è contenuta nei commi da 421 a 423

dell'Agenzia delle Entrate possono recuperare i crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche mediante compensazione, attraverso l'emissione di appositi atti di recupero motivati, concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per il pagamento delle somme richieste. La richiesta potrà avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione. Il mancato pagamento nei termini concessi comporterà l'iscrizione a ruolo.

PROROGA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI A RUOLO ⁴⁹

Malgrado si fornisca al Ministero il 90% delle dichiarazioni e dei dati con modalità telematiche, si continuano a prevedere proroghe alle prescrizioni. Ed anche questa Finanziaria non è da meno delle altre per cui in deroga alle disposizioni dello Statuto dei contribuenti, le iscrizioni a ruolo (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) relative alle dichiarazioni presentate nel corso del 2003 potranno essere effettuate entro il 31.12.2006, anziché entro il termine naturale del 31.12.2005. Si ricorda che comunque i soggetti che non hanno aderito al condono vedono prorogati i termini di accertamento di due anni.

DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL TERZO ⁵⁰

Al fine di mettere a disposizione del Concessionario più materia per la riscossione è stato previsto che i Concessionari della riscossione possono richiedere ai soggetti terzi, debitori del soggetto nei confronti del quale il Concessionario stesso deve agire per il recupero, di rendere una dichiarazione scritta delle cose e delle somme da loro dovute al creditore, in modo che si possa procedere tenendo conto anche di tali disponibilità.

⁴⁹ La disposizione è contenuta nel comma 424

⁵⁰ La disposizione è contenuta nel comma 425

DIRITTO DEL LAVORO

CESSIONE DELLO STIPENDIO ⁵¹

Le regole previste per l'insequestrabilità, l'impignorabilità e l'incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti previsti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono estese anche ai dipendenti delle aziende private. Inoltre, è estesa anche la possibilità di cedere il quinto dello stipendio come forma di prestito breve.

INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA ⁵²

Dall'1.06.2005 il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo. Il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata A/R, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale saranno individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione.

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE ⁵³

I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi Interprofessionali per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE) effettuano il versamento del contributo integrativo all'INPS, che provvede a trasferirlo, dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi deve avvenire entro il 31.10 di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

⁵¹ Le disposizioni sono contenute nel comma 137

⁵² Le disposizioni sono contenute nel comma 149

⁵³ Le disposizioni sono contenute nel comma 151

A decorrere dal 2005 l'INPS, entro il 31.01 di ogni anno, comunica al Ministero del Lavoro ed ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi, nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi Interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ⁵⁴

Il buon senso è arrivato e la previsione della creazione di una gestione separata apposita per gli associati in partecipazione, istituita dall'art. 43 del D.L. 269/2003, è decaduta. Pertanto i relativi contributi obbligatori versati saranno versati alla stessa Gestione Separata INPS prevista per i collaboratori.

ACCREDITO CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ⁵⁵

Tra i soggetti aventi diritto alla contribuzione figurativa sono da ricomprendere anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Pertanto tutti coloro che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori all'1.01.2003 possono esercitare tale facoltà entro il 31.03.2005.

⁵⁴ Le disposizioni sono contenute nel comma 157

⁵⁵ La disposizione è contenuta nel comma 527

COOPERATIVE

COOPERATIVE EDILIZIE ⁵⁶

Con il preciso fine di poter chiudere quelle società cooperative non più attive la Finanziaria ha previsto che nelle cooperative edilizie a proprietà divisa, qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro *capite*, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.

TASSAZIONE DELLE COOPERATIVE ⁵⁷

Per le cooperative a mutualità prevalente è previsto che, dall'esercizio successivo al 31.12.2003, la tassazione parziale ai fini Ires va commisurata:

- sulla quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi;
- sulla quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

Per le cooperative che non presentano i caratteri della mutualità prevalente, dall'esercizio in corso al 31.12.2004 l'esclusione dal reddito è limitata al 30% degli utili netti annuali accantonati a riserva minima obbligatoria, sempre che la stessa abbia, ai sensi dello Statuto, natura indivisibile.

Per le cooperative di produzione e lavoro l'esenzione prevista dall'art. 11 D.P.R. 601/1973 si potrà applicare solo sul reddito derivante dall'indeducibilità dell'IRAP.

Alle cooperative sociali si continuano ad applicare le agevolazioni preesistenti.

La quota del 3% degli utili annuali destinati ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è esente da imposte e deducibile dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

⁵⁶ La disposizione è contenuta nel comma 244

⁵⁷ La disposizione è contenuta nei commi da 460 a 464

INDEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI PER COOPERATIVE ⁵⁸

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2003 diventano indeducibili, ai fini IRES, gli interessi passivi corrisposti ai soci per la parte che supera l'ammontare complessivo calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%.

PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE E ALIQUOTA IVA RIDOTTA ⁵⁹

Perdono l'esenzione da imposta alcune prestazioni quando sono rese da Cooperative. Infatti, dall'1.01.2005 l'aliquota IVA ridotta del 4% si applica anche alle prestazioni di cui ai numeri 18 (prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione), 19 (prestazioni di ricovero e cura resi da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate compresa la fornitura di farmaci ...), 20 (prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù) e 21 (prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie e alberghi ed ostelli della gioventù) dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, purché rese a favore dei soggetti svantaggiati da cooperative e loro consorzi.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ⁶⁰

Con la Finanziaria 2005 viene abolita la disposizione che prevedeva, nei confronti delle ex Casse rurali e artigiane (ora banche di credito cooperativo), che il 3% degli utili da destinare ai fondi mutualistici fosse calcolata al netto delle riserve obbligatorie.

⁵⁸ La disposizione è contenuta nei commi 465 e 466

⁵⁹ La disposizione è contenuta nel comma 467

⁶⁰ La disposizione è contenuta nel comma 468

AGEVOLAZIONI

AIUTI ALLE GIOVANI COPPIE ⁶¹

Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla "prima casa" di abitazione, viene istituito, per l'anno 2005, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro.

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ADOZIONI INTERNAZIONALI ⁶²

Con la Finanziaria si è voluto aiutare chi intraprende una adozione internazionale con l'istituzione di un apposito Fondo finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale. A favore del Fondo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

PERSONAL COMPUTER AI GIOVANI ⁶³

L'informatizzazione del mondo giovanile trova allocazione anche quest'anno nella Finanziaria. Un apposito fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2005, nonché per la loro formazione.

⁶¹ La disposizione è contenuta nel comma 111

⁶² La disposizione è contenuta nel comma 152

⁶³ La disposizione è contenuta nel comma 205

PERSONAL COMPUTER PER DOCENTI ⁶⁴

Così come per i giovani anche ai docenti viene concesso un contributo volto alla loro informatizzazione. Per l'anno 2005 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, usufruendo della riduzione di costo e della rateizzazione. Nel corso dell'anno 2005, i benefici sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche riconosciute. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.).

CONTRIBUTO PER DIGITALE TERRESTRE E BANDA LARGA ⁶⁵

La Finanziaria rispolvera anche per il 2005:

- nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a euro 70, per i contratti stipulati a decorrere dall'1.01.2004;
- un contributo alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dall'1.12.2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei

⁶⁴ La disposizione è contenuta nei commi da 206 a 208

⁶⁵ La disposizione è contenuta nei commi 211 e 212

Comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e, comunque, in quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

INVESTIMENTI IN AREE SOTTOUTILIZZATE ⁶⁶

Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio. Le agevolazioni, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in:

- a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a 3 anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50% degli investimenti ammissibili;
- b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20% degli investimenti ammissibili;
- c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15% del capitale sociale delle imprese beneficiarie.

Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35% ed al 20% nel caso di piccole e medie imprese.

FONDI COMUNI PER AREE SOTTOUTILIZZATE ⁶⁷

Per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50% del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

⁶⁶ La disposizione è contenuta nei commi da 215 a 216

⁶⁷ La disposizione è contenuta nel comma 222

DISPOSIZIONI PER LA PESCA ⁶⁸

Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti, nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE NEL COMMERCIO ⁶⁹

La Finanziaria 2005 ha previsto che il fondo di cui all'art. 14 della legge 17.02.1982, n. 46 è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi finalizzato al sostegno dei processi di innovazione delle imprese del commercio e rivolti:

- a. alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie; all'avvio dei processi innovativi;
- b. all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
- c. alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (*software* per la gestione automatica di spazi espositivi);
- d. all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
- e. al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
- f. alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica, intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
- g. alla realizzazione di innovazione tecnologica, intesa quale acquisizione di sistemi

⁶⁸ La disposizione è contenuta nel comma 245

⁶⁹ La disposizione è contenuta nei commi da 270 a 271

informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per b realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

Un apposito decreto del Ministero delle attività produttive stabilirà termini, criteri e modalità per la concessione delle predette agevolazioni.

INDENNIZZO PER CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI ⁷⁰

Viene prorogata la concessione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, con le medesime modalità previste per il passato, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di legge nel periodo compreso fra 1°1.01.2005 ed il 31.12.2007. L'aliquota contributiva, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31.12.2009. Le domande possono essere presentate entro il 31.01.2008.

ESENZIONE DA IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO ⁷¹

Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

⁷⁰ La disposizione è contenuta nel comma 272

⁷¹ La disposizione è contenuta nel comma 275

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE ⁷²

Un apposito Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, finalizzato all'erogazione di finanziamenti agevolati (anticipazioni) rimborsabili in via pluriennale, è stato istituito e inizialmente dotato di 6.000 milioni di euro. I criteri generali di erogazione e le modalità di istruttoria delle pratiche saranno stabilite con delibere del CIPE, mentre le condizioni per l'accesso ai finanziamenti, la gestione e la revoca degli stessi, nonché il tasso di interesse agevolato saranno previsti con appositi decreti ministeriali.

CREDITO DI IMPOSTA PER EDITORI ⁷³

Altra proroga di agevolazione contenuta nella Finanziaria riguarda il credito di imposta spettante alle imprese editrici. Esso è commisurato al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri.

SISMA DELLA VALLE DEL BELICE ⁷⁴

Gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dall'1.01.1968 e fino al 31.12.2005.

⁷² La disposizione è contenuta nei commi da 354 a 361

⁷³ La disposizione è contenuta nel comma 484

⁷⁴ La disposizione è contenuta nel comma 507

SALVAGUARDIA DEI BOSCHI ⁷⁵

Ennesima proroga della detrazione pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi volti alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi. La proroga è per tutto il 2005 e riguarda anche gli interventi per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.

INTERVENTI PER L'AUTOTRASPORTO ⁷⁶

A decorrere dall'1.01.2004 e fino al 31.12.2004 l'aliquota prevista sulla produzione e sui consumi del gasolio per autotrazione, utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, è ridotta di euro 33,21391 per 1.000 litri. Per i soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, la riduzione di aliquota è limitata ad euro 16,03656 per 1.000 litri. La stessa riduzione si applica altresì ai seguenti soggetti:

- a) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
- b) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- c) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso di quanto spettante, che può essere fruito con il meccanismo della compensazione, i destinatari del beneficio devono presentare, entro il 30.06.2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane.

PROPRIETÀ CONTADINA ⁷⁷

Ennesima proroga delle agevolazioni tributarie volte alla formazione ed all'arrotondamento

⁷⁵ La disposizione è contenuta nel comma 508

⁷⁶ La disposizione è contenuta nei commi da 515 a 517

della proprietà contadina. Godranno pertanto dei benefici tutti gli acquisti effettuati fino al 31.12.2005.

BONUS PER INVESTIMENTI ⁷⁸

L'agevolazione Tremonti Sud è definitivamente abrogata.

⁷⁷ La disposizione è contenuta nel comma 571

⁷⁸ La disposizione è contenuta nel comma 524

INTERVENTI VARI

CONTRASTO ALL'USO ILLECITO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI ⁷⁹

Tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione Europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi, entro il 31.10.2005, di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate è data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale.

DISINCENTIVI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ⁸⁰

La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo.

DIVIETO DI RIUTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ⁸¹

Istituito il divieto di cedere o fornire a terzi informazioni in possesso dell'Agenzia del Territorio, relative a documenti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie acquisite in via telematica o diretta, al di fuori delle specifiche convenzioni in essere con l'Agenzia. I

⁷⁹ La disposizione è contenuta nel comma 82

⁸⁰ La disposizione è contenuta nel comma 201

trasgressori sono puniti con sanzioni amministrative applicate secondo le regole del D. L.gs. 472/97.

AFFISSIONI POLITICHE ⁸²

Sono esonerati dalla tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni i manifesti riguardanti: in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali:

- comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
- festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- annunci mortuari.

Sarà possibile condonare le affissioni abusive di manifesti politici effettuate sino al 31.12.2004 mediante versamento di 100,00 euro per anno e per Provincia. Il termine per aderire alla sanatoria è il 31 05.2005.

GIOCO DEL LOTTO ⁸³

Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute sono sostituite con una ritenuta unica del 6%.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA PESCA ⁸⁴

Con la Finanziaria trova applicazione anche per il 2005 le disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2001, la quale aveva previsto, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'estensione dei benefici di cui agli artt. 4 e 6 del D.L. 30.12.1997, n. 457 (L. 27.02.1998, n. 30), per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che

⁸¹ La disposizione è contenuta nei commi da 367 a 373

⁸² La disposizione è contenuta nei commi da 480 a 483

⁸³ La disposizione è contenuta nel comma 488

⁸⁴ La disposizione è contenuta nel comma 510

esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

AGEVOLAZIONI SULLE ACCISE ⁸⁵

Sono prorogate le agevolazioni fiscali relative alle aliquote delle accise sulle emulsioni stabilizzate, sul metano per combustione per uso industriale e per usi civili sul gasolio e sul Gpl.

SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA ⁸⁶

A decorrere dall'1.01.2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

CONTABILITÀ PER GLI ENTI LOCALI ⁸⁷

I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico vengono differiti all'anno 2004, per i Comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, e all'anno 2006, per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

ENTRATA IN VIGORE ⁸⁸

La Legge Finanziaria entra in vigore il 1° gennaio 2005. tuttavia si deve aver riguardo alle disposizioni particolari contenute nelle singole disposizioni le quali possono prevedere un efficacia diversa.

⁸⁵ La disposizione è contenuta nel comma 511

⁸⁶ La disposizione è contenuta nel comma 529

⁸⁷ La disposizione è contenuta nel comma 539

⁸⁸ La disposizione è contenuta nel comma 572